

## Misure sanzionatorie per mancata applicazione Protocollo di sicurezza

Con la riapertura dal 18 maggio 2020, chi esercita attività economiche, produttive e sociali deve rispettare le normative anti Coronavirus Covid-19 contenute nella normativa e nei protocolli nazionali anti contagio di ogni settore e nelle ordinanze regionali. Prevale l'ordinanza regionale, ma per il datore di lavoro si applicano le norme nazionali sulla salute e sicurezza su lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008) e il protocollo anti contagio nei luoghi di lavoro del 24 aprile 2020 e di tutte le tipologie conseguenti, ivi compreso il rispetto del documento tecnico dell'Inail, e per ultimo, in aderenza all'equiparazione normativa della nostra scuola con le istituzioni scolastiche, alle "Indicazioni operative per la gestione dei casi di focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi" [https://www.inail.it/cs/internet/docs/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educat-  
alg.pdf](https://www.inail.it/cs/internet/docs/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educat-<br/>alg.pdf), redatto in gruppo di lavoro da ISS, Ministero dell'Istruzione, Ministero della Sanità ed Inail, volto a controllare/mitigare le indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell'infanzia, in linea con la situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili.

In caso di violazione della normativa e dei protocolli di sicurezza esistenti, per le attività della scuola che non assicurano "adeguati livelli di protezione", potrebbe scattare la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Prevista la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

Chi irroga la sanzione è il Prefetto per le norme nazionali o l'autorità regionale o locale che ha emesso l'ordinanza.

Il mancato rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 comporta anche conseguenze civili e penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, laddove venga accertato che il datore di lavoro non ha ottemperato alle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e non abbia ottemperato ai protocolli governativi anti-contagio sui luoghi di lavoro.

Ragionando di responsabilità penale del datore di lavoro, e comunque dei responsabili della scuola, e avendo a mente il principio di tassatività, in funzione del quale nessuno può essere chiamato a rispondere in sede penale di un fatto che non sia espressamente previsto come reato, fattispecie che invece è considerata tale da ipotizzare in caso di contagio da Covid-19!!

Difatti, il contagio viene equiparato, per consolidatissima giurisprudenza, alla "malattia" che forma oggetto del reato di lesioni personali previsto dall'art. 590 del Codice Penale.

**C.E.R.D.O s.r.l.**

Centre pour l'Etude, la Recherche et la Diffusion Osteopathiques

Sede Legale: ROMA Via Magliano Sabina, 23 - 00199

C.F. e P. IVA 04280041007

La “malattia”, infatti, secondo la nozione costantemente recepita nelle corti di giustizia è “...qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo...”.

Il predetto principio viene ribadito peraltro proprio dall’art. 42 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), laddove si precisa espressamente che il contagio da Covid-19 deve essere trattato dal datore di lavoro (pubblico o privato che sia) e dall’Inail come un infortunio.

Completa il quadro la circolare Inail n. 13 del 3/4/2020 che precisa “...secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro...”.

Pertanto, considerata la forte responsabilità della scuola in questa fase di grande emergenza sanitaria, sia come datore di lavoro che come istituto di formazione professionale, si sollecitano sia i docenti, che il personale amministrativo, unitamente a tutti gli studenti, a rispettare i protocolli di sicurezza governativi e quelli propri della scuola diffusi in vario modo.

La violazione e/o il mancato rispetto delle misure di prevenzione adottate dalla scuola, comporterebbe necessariamente l’applicazione di misure sanzionatorie, nel pieno rispetto del panorama legislativo del diritto privatistico e costituzionale, a tutti coloro che secondo i ruoli propri frequentano la struttura del C.E.R.D.O., volte alla prevenzione della figura istituzionale della Scuola, come Ente formatore e come datore di lavoro.

Laddove, infatti, venga ravvisata, nei termini già analizzati, l’inosservanza di prescrizioni normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro che ha cagionato delle lesioni o il decesso (e abbiamo già visto che il contagio da Covid-19 è equiparato, appunto, alla “malattia” costituente l’elemento materiale del reato di lesioni), i legali rappresentanti, e i soggetti da loro delegati, verranno chiamati a rispondere delle condotte illecite ai sensi del D. L.vo 231/2001, con la possibilità di incorrere in gravi sanzioni, anche interdittive.

Pertanto il CdA del C.E.R.D.O., in base alle prescrizioni del Dlgs 81/2008, integrate dalle disposizioni normative in materia di contagio da Coronavirus sui luoghi di lavoro, così dispone in merito alle sanzioni da applicare a chi viola le misure precauzionali anti-contagio da Covid 19:

Docenti, assistenti e personale amministrativo

- Alla prima violazione del Protocollo di Sicurezza è previsto un ammonimento verbale e/o scritto, in base all’entità della violazione;
- Alla seconda violazione del Protocollo è prevista la sospensione dalla prestazione dell’attività lavorativa per un numero di ore commisurato all’entità della violazione, con conseguente decurtazione della retribuzione.

Studenti:

- Alla prima violazione del Protocollo di Sicurezza è previsto un ammonimento verbale e/o scritto, in base all’entità della violazione;

**C.E.R.D.O s.r.l.**

Centre pour l'Etude, la Recherche et la Diffusion Osteopathiques

Sede Legale: ROMA Via Magliano Sabina, 23 - 00199

C.F. e P. IVA 04280041007

- Alla seconda violazione del Protocollo è prevista la sospensione dalle lezioni per un numero di ore commisurato all'entità della violazione, con conseguente decurtazione dei crediti formativi.

Se non è possibile, in astratto, scongiurare ogni rischio connaturato all'attività aziendale, è tuttavia possibile escludere che il concretizzarsi del rischio possa avere conseguenze di natura penale (sul legale rappresentante della società) e penale-amministrativa (sull'ente rappresentato) adottando preventivamente alcune fondamentali cautele, quali l'attuazione delle principali prescrizioni in materia di sicurezza e la conseguente previsione di misure sanzionatorie per le ipotesi di violazione del Protocollo di Sicurezza.

Si auspica che il buon senso di tutti coloro che frequentano la scuola, per i vari motivi sopra elencati, eviti conseguenze amministrative ed emergenze sanitarie che danneggerebbero inequivocabilmente tutti!!

Roma, 21 settembre 2020

**C.E.R.D.O. S.r.l.**  
L'Amministratore  
(dott. Massimo Castellacci)

**C.E.R.D.O s.r.l.**

Centre pour l'Etude, la Recherche et la Diffusion Osteopathiques  
Sede Legale: ROMA Via Magliano Sabina, 23 - 00199  
C.F. e P. IVA 04280041007